



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 965 del 2024, proposto da Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli, Angelo Guagliano, Luigi Scime', Giuseppe Di Falco, rappresentati e difesi dall'avvocato Gioacchino Mule', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, Assessorato Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile 182;

Comune di Racalmuto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Angelo Di Vita, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso

dall'avvocato Rosario De Marco Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Calogero Bongiorno, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

DEI VERBALI DELLE OPERAZIONI ELETTORALI E DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI RACALMUTO DELL'8 E DEL 9 GIUGNO, NONCHE" DI OGNI ATTO PREGRESSO, PRESUPPOSTO, CONNESSO, SUCCESSIVO, NECESSARIO, PRODROMICO O CONSEGUENZIALI ANCORCHE NON CONOSCIUTO DAI RICORRENTI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Agrigento e di Angelo Di Vita e di Calogero Bongiorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 luglio 2024, Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli, Angelo Guagliano, Luigi Scimè e Giuseppe Di Falco hanno proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia le seguenti domande: A) l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune di Racalmuto, nonché di tutti i verbali delle sezioni elettorali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; B) la ripetizione delle operazioni elettorali.

A sostegno delle loro richieste i ricorrenti hanno esposto i seguenti fatti.

1. I ricorrenti si sono candidati al Consiglio Comunale di Racalmuto in due diverse liste: Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli e Angelo Guagliano con la lista "*Racalmuto Riparte*", mentre Luigi Scimè e Giuseppe Di Falco con la lista "*Racalmuto un paese per tutti*".

2. Al termine delle operazioni di voto e scrutinio, è stato proclamato sindaco il candidato di una lista rivale, tale Calogero Bongiorno, che avrebbe ottenuto 1.923 voti.

3. Le elezioni comunali di Racalmuto, svoltesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, sono state caratterizzate da una serie significativa di irregolarità, inesattezze, imprecisioni e carenze relative sia allo svolgimento delle operazioni elettorali sia alla verbalizzazione delle attività compiute nelle singole sezioni.

Premesso quanto sopra, con il primo motivo di impugnazione sono state segnalate numerose irregolarità riscontrate nei verbali delle sezioni elettorali nn. 1-11, nonché nella deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2024, con la quale sono stati convalidati gli eletti.

Con il secondo motivo di impugnazione, sono state evidenziate anomalie nelle operazioni elettorali, in particolare l'utilizzo di urne dotate di fessure di dimensioni tali da permettere l'introduzione di una mano, con il conseguente rischio di potenziale manomissione delle schede. Inoltre, le urne non risulterebbero essere state correttamente sigillate al termine delle operazioni, come documentato da fotografie prodotte agli atti.

Infine, con il terzo motivo, è stata denunciata l'irregolarità nel rilascio di numerosi duplicati di tessere elettorali, effettuato senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, quali l'accertamento delle motivazioni alla base delle richieste e la raccolta delle relative denunce o domande da parte degli interessati. Tali irregolarità avrebbero potuto favorire abusi, compromettendo la regolarità e la trasparenza delle elezioni.

Con memoria depositata il 19 luglio 2024, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e la Regione Siciliana

– Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, eccependo con successiva memoria del 20 novembre 2024 il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande avanzate dai ricorrenti.

Inoltre, con memorie depositate rispettivamente in data 25, 29 e 31 luglio 2024, si sono costituiti in giudizio Calogero Bongiorno e Angelo Di Vita, eletti rispettivamente alle cariche di Sindaco e consigliere comunale, nonché il Comune di Racalmuto. Successivamente, il Comune ha depositato una memoria difensiva in data 31 agosto 2024, mentre Bongiorno e Di Vita hanno presentato una memoria congiunta in data 2 settembre 2024.

I controinteressati e l'Amministrazione resistente hanno: i) eccepito l'inammissibilità del ricorso per il suo carattere esplorativo, nonché la sua improcedibilità a causa della mancata notifica dell'atto introduttivo a tutti i controinteressati (gli eletti alla carica di consiglieri comunali); ii) contestato l'infondatezza delle doglianze sollevate dai ricorrenti.

Tutte le parti hanno successivamente depositato memorie di replica, nelle quali hanno contestato le eccezioni e difese delle controparti, ribadendo le rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del 18 dicembre 2024, a seguito della relativa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò posto, il Comune resistente e i controinteressati eccepiscono, anzitutto, l'improcedibilità del ricorso per incompletezza del contraddittorio, in quanto non notificato a tutti i soggetti eletti.

Tale eccezione è all'evidenza infondata. L'art. 130, comma 3, lett. c) c.p.a. prevede che il ricorso debba essere notificato obbligatoriamente alla parte resistente e ad almeno uno dei controinteressati individuati. Gli altri controinteressati possono eventualmente intervenire nel giudizio, senza che la loro mancata partecipazione incida sulla regolarità del contraddittorio. La giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 22/10/2019, n. 12153) conferma tale

impostazione, escludendo la necessità di notificare il ricorso a tutti i controinteressati.

Le stesse parti sollevano, inoltre, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sua genericità, affermando che l'atto introduttivo del giudizio sia esplorativo e privo di specifici motivi di diritto e di fatto.

Tale eccezione è infondata. Il ricorso presenta una descrizione analitica delle irregolarità denunciate, corredate da una chiara esposizione dei fatti specifici e dei riferimenti normativi pertinenti, che costituiscono elementi sufficienti a individuare con precisione i vizi contestati. La giurisprudenza avvalorata tale impostazione, chiarendo che, laddove siano forniti elementi concreti e verificabili, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile, senza necessità di ulteriori integrazioni istruttorie. Ciò risponde all'esigenza di garantire la tutela effettiva dei diritti violati e di evitare che formalismi eccessivi ostacolino l'accesso alla giustizia (cfr., tra le tante, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 22/10/2024, n. 2821, secondo cui *«In tema di inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità delle censure, al di là e a prescindere dalla adozione di specifiche formule sacramentali, ciò che rileva ai fini della specificità e ammissibilità dei mezzi di gravame è il loro carattere perspicuo, inteso come idoneità a rendere comprensibile e percepibile la critica che si muove alla azione dei pubblici poteri, sia in punto di conformità alle fonti normative che ne governano il concreto dispiegarsi nella fattispecie, sia in punto di ragionevolezza, logicità e coerenza dell'iter procedimentale seguito, ovvero della insussistenza dell'eccesso di potere nelle sue disparate forme sintomatiche»*).

Le Amministrazioni statali e quella regionale eccepiscono, invece, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che, nei giudizi elettorali, la titolarità delle posizioni giuridiche spetta esclusivamente al Comune, quale ente cui vanno riferiti i risultati della consultazione elettorale.

L'eccezione è fondata. l'Amministrazione dell'Interno e gli organi straordinari che intervengono nel procedimento elettorale non sono parti del giudizio, come stabilito dall' art. 130, comma 3, del c.p.a. e riconosciuto da univoca giurisprudenza (cfr.

Cons. Stato, Sez. V, Sent., 23/09/2015, n. 4442; 19 giugno 2012, n. 3557; 21 dicembre 2012, n. 6607; 17 aprile 2015, n. 1982).

L'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria deve essere effettuata non in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell'imputazione dell'esito della consultazione elettorale. Di conseguenza, la legittimazione passiva va riconosciuta all'Amministrazione cui è giuridicamente imputabile l'esito delle elezioni oggetto della lite, ovvero, nel caso di specie, al Comune di Racalmuto. Non può invece essere attribuita all'Amministrazione statale o ad organi, quali l'Ufficio Centrale Elettorale, che abbiano svolto compiti, anche di rilevante importanza, nel procedimento elettorale, ma che sono destinati a sciogliersi immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e non sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante al mantenimento dei propri atti.

Esaurita la trattazione delle questioni preliminari, si può ora passare all'esame del merito del ricorso presentato.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti denunciano presunte irregolarità nei verbali e nelle operazioni elettorali delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, nonché nella deliberazione del Consiglio Comunale dell'11 giugno 2024, con la quale è stata disposta la convalida degli eletti.

Prima di esaminare le singole doglianze, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali consolidati in materia di irregolarità elettorali, che definiscono i limiti entro i quali tali vizi possono influire sulla validità delle operazioni elettorali.

In particolare:

a) Anche nel procedimento elettorale si applica il principio di strumentalità delle forme, secondo cui l'invalidità può essere dichiarata solo in presenza di irregolarità che compromettano lo scopo dell'atto o pregiudichino le garanzie fondamentali, incidendo sulla libera espressione del voto. Mero rilievo formale hanno, invece, quei vizi che non producono effetti concreti sulla regolarità del procedimento

elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5959/2017).

b) Il principio di strumentalità delle forme si integra con il principio di conservazione degli atti, che mira a tutelare la stabilità del risultato elettorale, data la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2453/2011).

c) In questo quadro, la mancata o erronea verbalizzazione di elementi quali il numero di schede autenticate e non utilizzate non giustifica di per sé l'annullamento delle operazioni elettorali, a meno che non sia dimostrata una concreta irregolarità nello svolgimento del voto (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 dicembre 2014 n. 3155; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2011 n. 3829; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 28/11/2017, n. 1802).

d) Allo stesso modo, la mancata coincidenza tra il numero di schede autenticate e la somma di quelle votate e non utilizzate non comporta automaticamente l'illegittimità delle operazioni elettorali, salvo che tale discrepanza, di entità significativa, sia accompagnata da ulteriori anomalie che facciano supporre comportamenti illeciti, circostanza per la quale è onere del ricorrente fornire almeno un principio di prova (cfr. Cons. Stato, n. 5959/2017, secondo cui *«da non coincidenza tra il numero delle schede autenticate e la somma di quelle votate e autenticate non utilizzate inficia l'esito dello scrutinio nell'ipotesi in cui sia di proporzioni numeriche tale da non consentire una modifica del risultato elettorale e comunque ove la non coincidenza si accompagni ad altre irregolarità che facciano supporre un comportamento illecito delle commissioni elettorali»* cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2016, n. 4863; Cons. Stato, III sez., 30 giugno 2016, n. 2950; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 28/11/2017, n. 1802).

e) L'omessa indicazione nei verbali di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei candidati costituisce una mera irregolarità, qualora tali dati possano essere ricostruiti attraverso la documentazione allegata, come le tabelle di scrutinio (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 10 giugno 1998, n. 1174; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 28/11/2017, n. 1802).

f) Vizi formali emergenti dalla compilazione dei verbali, quali cancellature o correzioni, non compromettono la validità delle operazioni, purché il contenuto risulti comprensibile e tali difetti siano spiegabili con la scarsa dimestichezza dei componenti del seggio (in termini CGA, n. 403/2020; cfr. anche TAR Palermo, n. 44/2022, secondo cui *«devono considerarsi mere irregolarità formali, inidonee a inficiare le operazioni elettorali: a) le cancellature e le correzioni presenti nei verbali di sezione, laddove possano trovare spiegazione nella superficialità o nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici»*).

g) La tessera elettorale ha funzione meramente certificatoria, e la mancata indicazione del numero di tessera nei verbali non inficia la regolarità del voto, in quanto l'identificazione personale dell'elettore attesta già la sua ammissione regolare al voto (Cfr. Consiglio di Stato sez. V n. 1067/2016; Cons. di Stato, V, 5 maggio 2008, n. 1977, secondo cui *«l'annotazione dell'avvenuta espressione del voto contiene in se le attestazioni di identificazione personale e di possesso della tessera elettorale personale e pertanto la mancata indicazione anche del numero di tessera elettorale è del tutto inidonea ad inficiare le operazioni di voto ed in tal senso si è espressa la giurisprudenza, ribadendo che l'identificazione dell'identità personale dell'elettore è certificativa sia dell'avvenuta votazione che della previa identificazione di quell'elettore»*).

Ciò debitamente premesso, va detto che le censure dei ricorrenti si concentrano, anzitutto, sulle operazioni documentate nel verbale sezionale della sezione n. 1 e possono essere così sinteticamente riepilogate.

Si denuncia che siano state autenticate 1.048 schede elettorali, a fronte di soli 991 elettori iscritti nella sezione 1. Secondo i ricorrenti questa discrepanza è idonea a compromettere la regolarità delle operazioni di voto.

Si segnala poi una differenza tra il numero di schede effettivamente contenute nel pacco consegnato al seggio (1.048) e il numero indicato sull'involucro esterno

(1.050), lamentando che tale differenza non sia stata adeguatamente annotata.

Il verbale indicherebbe erroneamente che tutti i 991 elettori abbiano votato, quando il numero effettivo è pari a 352. Inoltre, nei paragrafi 24 e 36 del verbale si rileva una discrepanza tra i numeri riportati: rispettivamente 351 e 352 votanti.

Il numero di schede autenticate non utilizzate è riportato come 696, ma il dato risulterebbe confuso e associato erroneamente al totale delle schede riposte nella Busta 3-CS, indicato come 8.

Sono state rilevate numerose cancellazioni e sovrascritture nei verbali (Par. 28, pag. 27; Par. 38, pagg. 42-43; Par. 39, pag. 44), relative a voti di preferenza e schede bianche, che non risultano debitamente siglate o timbrate, sollevando dubbi sulla trasparenza delle operazioni.

Si lamenta che il seggio non abbia provveduto a trascrivere nei registri i numeri delle tessere elettorali degli elettori, compromettendo così la tracciabilità delle operazioni.

Infine, i ricorrenti sostengono che, al termine delle operazioni di voto, le schede non utilizzate siano rimaste incustodite e non siano state sigillate immediatamente, tanto in violazione delle procedure previste.

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra sinteticamente richiamati, il Collegio ritiene che quelle denunciate dai ricorrenti costituiscano irregolarità di carattere formale, prive di concreta incidenza sulla genuinità del voto e sulla regolarità delle operazioni elettorali.

In particolare, con riferimento al numero di schede autenticate (1.048) superiore a quello degli elettori iscritti (991), tale discrepanza, spiegabile con prassi organizzative volte a garantire la disponibilità di un numero sufficiente di schede autenticate, non può assumere rilevanza, a meno che non sia comprovata (circostanza che nel caso di specie non ricorre) un'incidenza sulla libertà o sull'autenticità del voto.

Quanto poi alla differenza nel numero di schede contenute nel pacco (1.048) rispetto a quanto indicato sull'involucro esterno (1.050), il Collegio la considera

anche in tal caso un'anomalia marginale, che non ha pregiudicato in alcun modo la regolarità delle operazioni elettorali. I sistemi di verifica e i conteggi effettuati nel corso delle operazioni consentono di sanare eventuali discrepanze di questo tipo.

L'errore materiale sul numero di votanti è evidente e facilmente spiegabile: la corrispondenza tra le schede autenticate (1.048) e quelle non utilizzate (696) consente di determinare con certezza che i votanti effettivi sono 352. La discrepanza tra 351 e 352, pur segnalando un'imprecisione nel verbale, non incide quindi sul risultato complessivo, essendo il numero dei votanti chiaramente ricostruibile.

Per quanto concerne i refusi relativi al numero delle schede autenticate non utilizzate, il dato corretto risulta chiaramente desumibile dai verbali. Nello specifico, il verbale erroneamente riporta che il totale delle schede rimaste inutilizzate è pari a 8, quando, in realtà, si tratta di 696, corrispondenti al numero effettivo di schede autenticate non utilizzate. Infatti, come evidenziato, nessuna scheda è rimasta non autenticata, poiché il seggio ha proceduto ad autenticare integralmente tutte le schede consegnate. Tali errori formali, ove facilmente rettificabili attraverso gli atti, non possono pregiudicare la regolarità delle operazioni elettorali.

Le cancellature e sovrascritture non siglate o timbrate, costituenti difetti formali inevitabili in un contesto operativo complesso, non compromettono la regolarità delle operazioni elettorali, in quanto il contenuto dei verbali risulta comunque intellegibile e le correzioni consentono di ricostruire con chiarezza la volontà espressa dal corpo elettorale. In assenza di elementi che dimostrino un'incidenza concreta sulla genuinità del voto, tali irregolarità rimangono mere anomalie formali prive di rilevanza invalidante.

In merito poi alla mancata trascrizione dei numeri delle tessere elettorali, il Collegio rileva che l'identificazione degli elettori, attestata nei verbali, è sufficiente a garantire la tracciabilità delle operazioni. La mancata trascrizione non costituisce

un'irregolarità tale da compromettere la validità del voto, poiché l'annotazione dell'avvenuta espressione del voto attesta sia l'identificazione personale dell'elettore che il possesso della tessera elettorale, garantendo la regolarità delle operazioni.

Infine, riguardo alla presunta mancata custodia delle schede non utilizzate, i verbali – che, ai sensi di legge, fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) – attestano che tali schede sono state regolarmente inserite nella Busta 3CS, debitamente chiusa e sigillata con le firme del Presidente del Seggio e degli scrutatori, a garanzia della loro corretta custodia. Pertanto, il Collegio conferma, anche in questo caso, la regolarità delle operazioni elettorali.

In estrema sintesi, le irregolarità lamentate risultano di natura prettamente formale e prive di effetti concreti sulla genuinità del voto. Gli errori materiali segnalati, come le discrepanze nei numeri dei votanti o i refusi relativi alle schede, sono sanabili attraverso i conteggi e le verifiche effettuate. Le cancellature e sovrascritture non appaiono idonee a pregiudicare la trasparenza delle operazioni, mentre la presunta mancata custodia delle schede non utilizzate non trova riscontro probatorio. Per queste ragioni, il Collegio ritiene le censure infondate.

Con riferimento alla sezione elettorale n. 3, i ricorrenti evidenziano due principali criticità riguardanti le operazioni elettorali.

La prima concerne la presenza di cancellature e sovrascritture nei verbali riguardanti i voti di lista, i voti validi e il totale complessivo. Tali irregolarità, evidenziate nel verbale al paragrafo 37, pagine 40-41, sollevano dubbi sulla trasparenza e affidabilità delle procedure elettorali, inducendo i ricorrenti a mettere in discussione la corretta gestione della documentazione. La seconda questione afferisce invece al distanziamento forzato dei rappresentanti di lista durante lo spoglio. I ricorrenti denunciano che il Presidente del seggio avrebbe imposto ai rappresentanti di mantenersi a circa tre metri di distanza dalle transenne, rendendo difficoltosa, se non impossibile, un'adeguata osservazione delle operazioni di scrutinio. A sostegno di questa denuncia è stata allegata una dichiarazione

sostitutiva del sig. Mulè, rappresentante della lista "Racalmuto Riparte", che conferma l'accaduto e le difficoltà riscontrate nel monitorare le attività elettorali.

Ritiene il Collegio che le censure sollevate dai ricorrenti non siano idonee a inficiare la regolarità delle operazioni elettorali della sezione 3.

Per quanto riguarda le cancellazioni e sovrascritture nei verbali, il Collegio è dell'avviso che, sebbene tali irregolarità siano censurabili sotto il profilo formale, non possano essere considerate determinanti per l'annullamento delle operazioni. I dati corretti risultano infatti facilmente ricostruibili dai verbali, e i ricorrenti non hanno prodotto prove idonee a dimostrare che tali correzioni abbiano influenzato il risultato.

Relativamente alla censura sul presunto distanziamento dei rappresentanti di lista, il Collegio la considera priva di rilevanza giuridica e di adeguato supporto probatorio. Non è stato dimostrato in che modo il posizionamento dei rappresentanti di lista avrebbe influito sul risultato elettorale o sulla regolarità delle operazioni di spoglio. Il verbale sezionale, che non riporta alcuna annotazione su tale circostanza, gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e può essere contestato solo mediante querela di falso, nella specie non proposta. Inoltre, l'assenza di proteste formali durante le operazioni elettorali indebolisce ulteriormente la credibilità della censura. La dichiarazione sostitutiva del sig. Mulè non è sufficiente a superare la presunzione di veridicità del verbale, soprattutto considerando che altre dichiarazioni rilasciate da rappresentanti di lista presenti in sezione confermano la regolarità delle operazioni (cfr. all. fasc. resistente).

In conclusione, entrambe le censure devono essere respinte, risultando prive di fondamento e irrilevanti ai fini dell'esito della competizione elettorale.

I ricorrenti hanno contestato anche le operazioni elettorali della sezione n. 4, denunciando presunte irregolarità nella gestione e verbalizzazione delle schede non utilizzate e non autenticate. In particolare, hanno rilevato che nel paragrafo 25 del verbale (pag. 25) mancano i seguenti elementi: *i*) il numero delle schede autenticate

ma non utilizzate; *ii*) il numero delle schede non autenticate; *iii*) la corrispondenza tra tali numeri e il totale degli elettori che non hanno votato; *iv*) la conferma che le schede non utilizzate siano state debitamente sigillate e firmate dal presidente e dagli scrutatori prima di essere riposte nella busta 3-CS. Secondo i ricorrenti, tali omissioni inciderebbero negativamente sulla trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali.

Ora, ritiene il Collegio che i dati e le informazioni mancanti nel paragrafo 25 del verbale risultino comunque ricostruibili grazie alle informazioni riportate in altre sezioni dello stesso documento. A tal proposito, si evidenzia che: *i*) il numero totale delle schede consegnate al seggio è pari a 1.041, come indicato nel paragrafo 6 (pag. 8); *ii*) il numero delle schede autenticate è pari a 989, corrispondente al numero degli aventi diritto al voto (paragrafo 6, pag. 8); *iii*) il numero delle schede non autenticate è pari a 52, numero anch'esso riportato nel paragrafo 6 (pag. 8); *iv*) il numero delle schede effettivamente utilizzate per il voto è pari a 443, corrispondente al numero dei votanti, come indicato nei paragrafi 36 (pag. 39) e 39 (pag. 44); *v*) il numero delle schede autenticate ma non utilizzate è facilmente calcolabile sottraendo il numero dei votanti (443) dal totale delle schede autenticate (989), ottenendo un risultato di 546 schede ( $989 - 443 = 546$ ); *vi*) per quanto riguarda la sigillatura e la firma delle schede non utilizzate, sebbene tale conferma non sia espressamente indicata nel paragrafo 25, essa può essere desunta implicitamente dal fatto che le operazioni di chiusura delle schede si sono svolte conformemente alle procedure standard previste dalla normativa elettorale.

In sostanza, le informazioni relative al numero di schede autenticate, non autenticate, utilizzate e non utilizzate, così come quelle concernenti le ulteriori operazioni compiute, possono quindi essere facilmente ricostruite dai dati disponibili. Tale circostanza consente di applicare il già citato principio di strumentalità delle forme, secondo cui le irregolarità formali assumono rilevanza solo se incidono concretamente sulla genuinità del voto, evenienza non ricorrente nel caso in esame. Anche tali censure vanno quindi disattese.

I ricorrenti hanno sollevato critiche anche in relazione alle operazioni elettorali svolte nella sezione 5, evidenziando una serie di presunte irregolarità che, a loro avviso, avrebbero compromesso la regolarità e l'affidabilità delle operazioni stesse. Tra le principali problematiche segnalate figurano cancellazioni, sovrascritture e dati confusi o errati nei verbali.

Nello specifico, i ricorrenti lamentano che al paragrafo 6 (pag. 8) si riscontrino sovrascritture relative al numero degli elettori e delle schede da autenticare. Analogamente, al paragrafo 24 (pag. 24) si rilevano cancellazioni e riscritture dei dati riguardanti il numero degli elettori iscritti, il totale dei votanti e la suddivisione tra elettori maschi e femmine. Ulteriori sovrascritture vengono denunciate al paragrafo 37 (pagg. 40-41), dove si segnalano modifiche nei conteggi dei voti validi attribuiti a determinati candidati alla carica di sindaco, nello specifico Picone e Petrotto, nonché nel totale complessivo dei voti validi.

Un altro rilievo riguarda un presunto errore nel conteggio delle schede autenticate e non utilizzate (paragrafo 25, pag. 25). I ricorrenti osservano che nel verbale è riportato il numero di 52 schede autenticate e non utilizzate, dato che appare errato e risulta inoltre sovrascritto.

In merito ai voti di lista e di preferenza, i ricorrenti segnalano inesattezze al paragrafo 38 (pag. 42), sostenendo che i conteggi relativi ai voti di lista, alle preferenze espresse e alle schede prive di voti per i candidati consiglieri siano stati parzialmente cancellati o sovrascritti.

Infine, al paragrafo 39 (pag. 44) si evidenziano refusi nei totali dei voti validi attribuiti ai candidati alla carica di sindaco, con numeri che appaiono modificati tramite sovrascritture.

Secondo i ricorrenti, tali irregolarità comprometterebbero la trasparenza e l'affidabilità delle operazioni elettorali.

Il Collegio, tuttavia, è di diverso avviso, ritenendo che si tratti anche in tal caso di mere irregolarità formali, senza incidenza sui risultati elettorali.

Le correzioni nei verbali, come quelle segnalate al paragrafo 24, sono da ritenersi fisiologiche e necessarie per rimediare a errori o disattenzioni nella compilazione, ad esempio nella distinzione tra numero di elettori e numero di votanti. La giurisprudenza più sopra già richiamata conferma che simili errori formali non sono idonee ad invalidare le operazioni elettorali, salvo che non sia dimostrato un impatto sostanziale sui risultati, evenienza non ricorrente nel caso in esame.

Per quanto riguarda l'errore che indica 52 schede autenticate e non utilizzate, si tratta di un refuso evidente. Il dato corretto è facilmente ricavabile: sottraendo le 524 schede utilizzate per la votazione (Par. 39, pag. 44) dalle 947 schede autenticate totali (Par. 6, pag. 8), si ottiene il numero corretto di 423 schede non utilizzate. Questo dimostra che l'errore è puramente formale e non compromette la coerenza complessiva dei dati.

Le cancellazioni e le sovrascritture relative ai voti di lista e di preferenza sono attribuibili a errori di trascrizione e non pregiudicano in alcun modo il risultato elettorale, che può essere agevolmente verificato e ricostruito dalle tabelle di scrutinio.

Anche per quanto riguarda i refusi nei totali dei voti validi riportati nel paragrafo 39, i numeri risultano coerenti con quelli desumibili dal conteggio delle schede e delle preferenze. In questo caso, l'errore di trascrizione non inficia la validità del risultato elettorale, nel rispetto del principio della strumentalità delle forme.

Tenuto conto delle suddette considerazioni, e in difetto di elementi concreti che dimostrino un reale impatto sull'esito elettorale, il Collegio non ritiene giustificato il richiesto annullamento delle operazioni elettorali svolte nella sezione 5.

I ricorrenti hanno espresso diverse censure pure riguardo alle operazioni elettorali della sezione 6, lamentando irregolarità che, a loro avviso, avrebbero compromesso la trasparenza e la regolarità del voto. Le loro critiche si concentrano su tre punti principali: l'assenza di alcune pagine nel registro sezionale, errori e incongruenze nei conteggi delle schede, e cancellature o sovrascritture nei dati relativi ai voti validi.

Più nel dettaglio, il primo rilievo riguarda l'assenza delle pagine 6 e 7 nel registro sezionale. Secondo i ricorrenti, mancherebbero i paragrafi in cui devono essere attestati il numero del bollo della sezione e il totale degli elettori maschi e femmine iscritti nelle liste.

Un secondo aspetto contestato concerne presunti errori nel paragrafo 25 del verbale, in cui si indica il numero delle schede autenticate e non utilizzate, il totale delle schede raccolte nella Busta 3-CS e il numero delle schede non autenticate. I ricorrenti ritengono che il dato di 535 schede autenticate e non utilizzate sia erroneo, così come il totale di 579 schede raccolte nella Busta 3-CS. Inoltre, il numero di 369 schede non autenticate riportato nello stesso paragrafo sarebbe incorretto e sovrascritto.

Infine, i ricorrenti hanno criticato alcune cancellature e sovrascritture nei dati relativi ai voti validi, riportati nei paragrafi 38 e 40 del verbale. Le correzioni riguardano i voti contestati attribuiti alla lista "*Racalmuto un Paese per Tutti*" e il totale delle preferenze per la lista "*La Svolta per Racalmuto*". Questi interventi, a loro dire, minano la regolarità delle operazioni elettorali.

Il Collegio, dopo aver analizzato le doglianze, è dell'avviso che esse consistano in mere irregolarità formali, prive di incidenza sulla genuinità del voto e sul risultato elettorale.

Per quanto riguarda l'assenza delle pagine 6 e 7 nel registro sezionale, è stato accertato che tali pagine sono presenti nell'esemplare ufficiale del verbale sezionale prodotto in giudizio dal Comune. L'assenza lamentata è dunque attribuibile a un errore di fotocopiatura nella copia in possesso dei ricorrenti, che, non essendo autenticata, non può prevalere sulla versione ufficiale.

Per quanto concerne i presunti errori nel paragrafo 25 del verbale, il Collegio osserva che il dato di 535 schede autenticate e non utilizzate è corretto e coerente con i conteggi complessivi riportati nel verbale: si ottiene infatti sottraendo le 369 schede utilizzate per la votazione dalle 904 schede autenticate totali (comprehensive

di una autenticata durante il voto). Anche il totale di 579 schede raccolte nella Busta 3-CS è pienamente coerente, risultando dalla somma delle 535 schede autenticate e non utilizzate e delle 44 schede non autenticate (45 iniziali meno una autenticata durante il voto). Il riferimento a 369 come numero delle schede non autenticate, invece, è un refuso isolato, poiché il dato corretto è chiaramente 44, come riportato in altre sezioni del verbale. Tali incongruenze, quindi, sono semplici errori formali che non compromettono la genuinità del voto, considerata la possibilità di ricostruire i dati in modo chiaro.

Infine, le cancellature e sovrascritture nei dati relativi ai voti validi, riportati nei paragrafi 38 e 40, risultano essere semplici correzioni per ovviare a errori di trascrizione. Questi interventi non inficiano la possibilità di ricostruire i voti validi dalle tabelle di scrutinio e non compromettono in alcun modo la genuinità del risultato elettorale.

Alla luce delle suddette valutazioni, e in assenza di elementi concreti che dimostrino un reale impatto sull'esito elettorale, il Collegio non ritiene giustificato l'annullamento delle operazioni elettorali svolte nella sezione 6.

I ricorrenti hanno sollevato censure relative alla sezione 8, lamentando che, nel paragrafo 37 (pag. 40) del verbale, i numeri relativi ai voti validi espressi per il candidato sindaco Salvatore Picone e il totale dei voti validi per i candidati sindaco sarebbero stati oggetto di sovrascritture. A loro avviso, tali correzioni comprometterebbero la regolarità e la trasparenza delle operazioni elettorali.

Il Collegio, dopo un'attenta analisi delle censure sollevate, ritiene che si tratti di mere irregolarità formali.

Le sovrascrizioni risultano essere correzioni necessarie per sanare errori di trascrizione o calcolo, frequenti in verbali elettorali complessi. Tali correzioni riguardano esclusivamente i voti validi per i candidati sindaco e non incidono sul conteggio delle schede autenticate, utilizzate o non utilizzate, che rimangono i dati fondamentali per garantire la genuinità del voto.

Inoltre, i numeri relativi ai voti validi risultano verificabili e confermati dalle

tabelle di scrutinio, che rappresentano la fonte primaria e più attendibile per accertare l'esito delle votazioni. Questo ridimensiona ulteriormente la gravità delle irregolarità segnalate, che appaiono prive di incidenza sulla trasparenza e sull'autenticità del voto.

Alla luce di queste considerazioni, e in assenza di prove concrete che dimostrino un'effettiva incidenza sull'esito elettorale, il Collegio non ravvisa ragioni per disporre l'invalidazione delle operazioni elettorali nella sezione 8.

I ricorrenti hanno svolto diverse censure pure con riferimento alle operazioni elettorali della sezione 10, evidenziando presunte irregolarità nel relativo verbale che, a loro avviso, comprometterebbero la regolarità e la trasparenza delle operazioni.

Le critiche si articolano in quattro punti principali.

In primo luogo, i ricorrenti lamentano che nel paragrafo 6 (pag. 7) del verbale non sia stato indicato il numero delle schede da autenticare, che avrebbe dovuto corrispondere al numero di elettori aventi diritto al voto. In secondo luogo, criticano l'errore presente nel paragrafo 24 (pag. 24), dove è erroneamente riportato che il 100% degli elettori, pari a 976 persone, abbia votato. Questo dato, secondo i ricorrenti, contraddirebbe quanto riportato al paragrafo 39 (pag. 44), dove il numero dei votanti è indicato come 381. Il terzo punto riguarda la mancata indicazione, nel paragrafo 25 (pag. 25), del numero di schede autenticate e non utilizzate, e l'indicazione errata di 595 come totale delle schede raccolte nella Busta 3CS, quando il dato corretto, secondo i ricorrenti, sarebbe 664. Infine, i ricorrenti contestano la presenza di sovrascrizioni nei paragrafi 37, 39 e 40 (pagg. 41, 44, 45) relative ai voti validi per i candidati sindaco, al totale generale delle schede scrutinate, al totale dei votanti della sezione e ai voti di preferenza per la candidata Bufalino. A loro dire, queste correzioni minerebbero la trasparenza delle operazioni elettorali.

Il Collegio, dopo aver analizzato le contestazioni, ritiene che esse si configurino

come semplici irregolarità formali, prive di incidenza sulla genuinità del voto.

Per quanto riguarda la mancata indicazione del numero di schede da autenticare nel paragrafo 6, si tratta di un'omissione che non compromette la regolarità delle operazioni, poiché il dato è facilmente ricavabile dal verbale sezionale. Le schede da autenticare corrispondono infatti a 976, calcolate sottraendo le schede non autenticate (69, Par. 6, pag. 8) dal totale delle schede consegnate (1045, Par. 6, pag. 8).

In merito all'errore riportato nel paragrafo 24, è evidente che l'indicazione di 976 votanti sia un refuso, poiché il dato corretto è chiaramente 381, come indicato nel paragrafo 36 (pag. 39), che riporta il numero di schede scrutinate. Questo errore non influisce sulla genuinità del voto, essendo i dati reali facilmente verificabili.

Per quanto concerne il paragrafo 25, il dato di 595 schede autenticate e non utilizzate è corretto, ottenuto sottraendo le schede utilizzate (381) da quelle autenticate (976). Anche il totale di 664 schede raccolte nella Busta 3-CS è coerente, risultando dalla somma delle schede autenticate e non utilizzate (595) e di quelle non autenticate (69). L'indicazione errata di 595 come totale delle schede raccolte nella Busta 3-CS è dunque un mero refuso, che non compromette la possibilità di ricostruire i dati corretti.

Infine, per quanto afferisce alle sovrascrizioni presenti nei paragrafi 37, 39 e 40, il Collegio osserva che si tratta di correzioni apportate per ovviare a errori di trascrizione, che non pregiudicano in alcun modo la possibilità di verificare i risultati reali. Le tabelle di scrutinio, che costituiscono la fonte primaria per accertare l'esito delle operazioni, confermano la correttezza dei numeri.

Alla luce di queste considerazioni, e in assenza di prove concrete che dimostrino un'effettiva incidenza sull'esito elettorale, il Collegio non ravvisa ragioni per disporre l'invalidazione delle operazioni elettorali nella sezione 10.

I ricorrenti hanno poi denunciato diverse presunte irregolarità relative alla Sezione 11, evidenziando sovrascrizioni, omissioni e mancanze nel relativo verbale che, a loro avviso, comprometterebbero la validità delle operazioni elettorali.

Le contestazioni si sviluppano nei seguenti punti.

In primo luogo, al paragrafo 24 (pag. 24), i ricorrenti segnalano sovrascrizioni nei numeri relativi agli elettori iscritti nelle liste (maschi, femmine e totali) e nei totali dei votanti. In secondo luogo, al paragrafo 25 (pag. 25), viene lamentata la mancata indicazione del totale delle schede non utilizzate, oltre all'assenza della dichiarazione attestante che tali schede siano state firmate dal presidente e dagli scrutatori. Un ulteriore rilievo riguarda il paragrafo 37 (pag. 40), dove sarebbe stato sovrascritto il numero totale dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco. Infine, nel paragrafo 40 (pagg. 45-46), i ricorrenti denunciano sovrascrizioni nei numeri relativi ai voti di preferenza per la lista n. 1 ("La Svolta") e per la lista n. 3. Il Collegio, dopo attenta analisi delle censure sollevate, ritiene che esse consistano in semplici irregolarità formali, prive di rilevanza sostanziale.

Per quanto riguarda le sovrascrizioni segnalate nei paragrafi 24, 37 e 40, si tratta di correzioni necessarie per ovviare a errori di trascrizione. Queste correzioni non compromettono in alcun modo la possibilità di accertare i dati reali, che rimangono verificabili sia attraverso i conteggi riportati nel verbale sia tramite le tabelle di scrutinio.

Quanto alla mancata indicazione del totale delle schede non utilizzate, questa informazione può essere facilmente ricavata dai dati riportati nel verbale. In particolare, le schede autenticate e non utilizzate sono pari a 396, mentre le schede non autenticate ammontano a 56, per un totale di 452 schede non utilizzate. Questo dato è ulteriormente confermato sottraendo le schede utilizzate (644, cfr. paragrafo 36, pag. 39) dal totale delle schede consegnate al seggio (1096, cfr. paragrafo 6, pag. 8), ottenendo lo stesso risultato. La mancata dichiarazione che le schede non utilizzate siano state firmate dal presidente e dagli scrutatori costituisce un'irregolarità meramente formale, poiché non vi è alcuna prova che tali firme non siano state apposte, né che questa omissione abbia influito sulla regolarità delle operazioni.

In conclusione, le censure mosse dai ricorrenti con riferimento alla Sezione 11 si rivelano prive di consistenza e vanno perciò disattese.

I ricorrenti hanno inoltre avanzato diverse contestazioni riguardanti il verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, denunciando irregolarità che, a loro dire, comprometterebbero la regolarità delle operazioni elettorali.

Le censure si concentrano su tre aspetti principali: la presenza di sovrascrizioni e cancellazioni nei conteggi, un presunto errore nella proclamazione di Giovanni Campanella come consigliere comunale, e il fenomeno della "scheda ballerina", che secondo i ricorrenti sarebbe stato riscontrato nella corrispondenza tra le schede autenticate e quelle votate e non votate.

Il Collegio non condivide le argomentazioni presentate dai ricorrenti a sostegno delle censure sollevate.

In merito alle sovrascrizioni e cancellazioni indicate nel paragrafo 3 del verbale, relative ai voti validi espressi per i candidati sindaco e per alcuni candidati consiglieri comunali, si rileva che tali correzioni risultano giustificate dalla necessità di rettificare errori materiali nei conteggi. Non vi è alcuna evidenza che tali modifiche abbiano compromesso la genuinità dei risultati elettorali.

Con riferimento alla proclamazione del consigliere Giovanni Campanella, i ricorrenti lamentano un errore nell'assegnazione del seggio, sostenendo che Campanella abbia ottenuto un numero di preferenze inferiore rispetto alla candidata Morgante Maria (1.800 voti contro 1.803).

Il Collegio rileva che, tenuto conto della natura di azione popolare dell'impugnativa elettorale, i ricorrenti, in quanto cittadini elettori, sono senz'altro legittimati a sollevare censure relative alla regolarità delle operazioni elettorali, anche quando, come nel caso di specie, non vi sia un riflesso diretto sulla loro sfera giuridica (ad esempio l'acquisizione di una carica elettiva). Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza (TAR Lombardia Milano, n. 2333/2011), secondo cui *«In tema di ricorsi elettorali la posizione del candidato è diversa da quella del cittadino elettore sia per legittimazione che per interesse ad agire, in quanto il primo fa*

*valere l'interesse proprio a ricoprire l'incarico elettivo, mentre il secondo esercita una vera e propria azione popolare di tipo correttivo nell'interesse generale, pur non essendo escluso che il candidato che riveste anche la posizione di cittadino elettore del comune le cui operazioni elettorali sono contestate possa scegliere di far valere in giudizio quest'ultima veste proponendo un'azione popolare, anche in pregiudizio della posizione di candidato».*

Tuttavia, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno un interesse concreto e giuridicamente rilevante a far valere la censura proposta, poiché l'eventuale accoglimento della stessa condurrebbe esclusivamente alla correzione del risultato (con la proclamazione di Morgante al posto di Campanella), e non all'annullamento dell'intero procedimento elettorale, unica domanda avanzata dai ricorrenti. Né è consentito al giudice, in assenza di una specifica richiesta, disporre d'ufficio la correzione del risultato elettorale. In proposito, è principio consolidato in giurisprudenza che il giudice amministrativo, anche in ambito elettorale, non possa pronunciarsi al di fuori delle richieste specificamente formulate nel ricorso principale o incidentale. Sul punto, si richiama il Consiglio di Stato (V, 31 marzo 1987, n. 214), secondo cui *«il ricorso elettorale è regolato dal principio dispositivo, per cui il giudice non può decidere ultra petita».*

Pertanto, in mancanza di una specifica domanda di correzione del risultato elettorale, la censura relativa alla proclamazione di Campanella non può essere accolta, difettando l'interesse concreto a sostenerla.

La terza censura sollevata dai ricorrenti riguarda il presunto fenomeno della 'scheda ballerina', che sarebbe desumibile, a loro avviso, da una discrepanza numerica tra le schede autenticate e la somma delle schede votate e non votate.

Il Collegio rileva che non sono emerse irregolarità sostanziali nella corrispondenza delle schede. Inoltre, anche qualora fossero riscontrate discrepanze numeriche, la giurisprudenza (TAR Palermo, sez. I, n. 2420/2018) stabilisce che tali difformità debbano essere significative e supportate da elementi concreti che dimostrino

un'incidenza effettiva sull'esito elettorale. Nel caso di specie, non sono stati presentati riscontri oggettivi o documentali a sostegno delle affermazioni contenute nel ricorso. L'assenza di prove specifiche rende tale censura puramente ipotetica e insufficiente a giustificare l'annullamento delle operazioni elettorali.

In conclusione, per le considerazioni che precedono le censure sollevate dai ricorrenti con riguardo al verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni appaiono prive di pregio e vanno respinte.

I ricorrenti lamentano, nel secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 35 del DPRS 20.8.1960, n. 3, sostenendo che le urne utilizzate per le operazioni elettorali nelle sezioni n. 2, 9 e 11 presentassero fessure di dimensioni tali da consentire l'introduzione di una mano, favorendo una potenziale manomissione delle schede. Inoltre, afferma che le urne non sarebbero state correttamente sigillate al termine delle operazioni di voto, allegando a sostegno della propria tesi fotografie che mostrerebbero urne non sigillate presso l'ingresso del Comune.

Il Collegio, esaminate le censure, le ritiene prive di pregio giuridico.

Per quanto riguarda le fessure delle urne, si osserva che l'art. 35 del DPRS 20.8.1960 stabilisce l'obbligo della suggellazione delle urne nel periodo compreso tra la chiusura delle operazioni di voto e l'inizio dello scrutinio, ma non fissa obblighi relativi alle dimensioni delle fessure delle urne durante le votazioni. La presenza costante di personale del seggio, rappresentanti di lista e altre figure autorizzate garantisce la sicurezza delle operazioni, rendendo impossibile una manomissione senza che venga immediatamente rilevata e verbalizzata. Inoltre, nei verbali sezionali non risultano segnalazioni di anomalie di questo tipo, e i ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto che dimostri un'effettiva incidenza negativa sul risultato elettorale.

Relativamente alla suggellazione delle urne, i verbali sezionali confermano che queste sono state regolarmente sigillate al termine delle votazioni, con le firme del Presidente e di almeno due scrutatori, e che l'integrità dei sigilli è stata verificata prima dello scrutinio. La mancanza di contestazioni durante il processo elettorale

rafforza la validità di tali attestazioni, che, in quanto atti pubblici, fanno piena prova sino a querela di falso. Le fotografie allegate dai ricorrenti, che mostrano urne non sigillate presso l'ingresso del Comune, risultano irrilevanti, poiché si riferiscono a un momento successivo alla conclusione dello scrutinio, quando le schede erano già state rimosse e sigillate in appositi plichi. In tale fase, sigillare nuovamente le urne non avrebbe avuto alcuna utilità pratica o giuridica.

In conclusione, non emergendo alcuna violazione sostanziale dell'art. 35 del DPRS 20.8.1960, n. 3 il motivo d'impugnazione va senz'altro rigettato.

Con il terzo motivo d'impugnazione i ricorrenti contestano al Comune di Racalmuto di aver rilasciato duplicati di tessere elettorali in violazione delle norme, senza accertare adeguatamente le motivazioni o raccogliere le denunce o domande necessarie. A loro avviso, ciò avrebbe potuto favorire abusi, compromettendo la regolarità delle elezioni.

Il motivo d'impugnazione è privo di fondamento.

La documentazione comunale attesta che il numero di duplicati rilasciati è coerente con quanto avvenuto nelle precedenti tornate elettorali, senza che emergano elementi per ritenere che tali rilasci siano stati effettuati in modo illegittimo o che abbiano consentito il voto a soggetti privi del diritto di elettorato attivo.

Va inoltre sottolineato che eventuali irregolarità formali, anche se effettivamente verificatesi, non inciderebbero sulla genuinità del voto. La tessera elettorale, infatti, ha una funzione meramente certificativa e non compromette la validità del procedimento elettorale una volta che l'elettore è stato ammesso al voto. La giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2535/2017; TAR Puglia Bari, n. 1294/2016) esclude l'annullamento delle elezioni in assenza di prove che dimostrino un concreto impatto sull'esito elettorale. Nel caso di specie, tali evidenze non sono state in alcun modo fornite dai ricorrenti.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso risulta complessivamente infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate – tenuto conto dello scaglione di riferimento e delle caratteristiche della controversia (art. 4 DM 55/14) – in complessivi € 1.500,00 in favore del Comune resistente e in complessivi € 1.500,00 in favore dei controinteressati costituiti, considerati unitariamente in quanto assistiti da un unico avvocato. A tali importi si aggiungono IVA, CPA, spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se dovuto.

Considerata la sostanziale estraneità del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tali parti e i ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta):

1. rigetta il ricorso proposto da Michelangelo Romano, Eduardo Chiarelli, Angelo Guagliano, Luigi Scimè e Giuseppe Di Falco;
2. condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 in favore del Comune di Racalmuto e in complessivi € 1.500,00 in favore dei controinteressati Calogero Bongiorno e Angelo Di Vita; oltre IVA, CPA, spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se dovuto;
3. compensa le spese di lite tra i ricorrenti e il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento e la Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario

Andrea Illuminati, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Andrea Illuminati**

**IL PRESIDENTE**  
**Stefano Tenca**

**IL SEGRETARIO**